CAMERA DEI DEPUTATI N. 2508-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 ottobre 1956 (*Stampato n. 1524*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(VIGORELLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 ottobre 1956

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia, conclusa a Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale

Presentata alla Presidenza il 18 gennaio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Uno dei settori nei quali la collaborazione internazionale si manifesta più attiva e determina una progressiva uniformità di diritti è certamente il settore della legislazione sociale e in questo stesso settore la zona più avanzata è certamente quella che riguarda la sicurezza sociale.

Viene presentato oggi alla nostra approvazione il disegno di legge per la ratifica ed esecuzione di una Convenzione conclusa a Roma il 25 maggio 1955 fra la Repubblica Italiana e il Regno di Svezia ed avente per oggetto i rapporti fra le assicurazioni e i servizi sociali esistenti nei due Paesi.

Si tende con questa Convenzione ad equiparare per quanto è possibile il sistema di servizio di sicurezza sociale esistente in Svezia con il servizio di assicurazioni sociali che vige nel nostro Paese.

In altre parole si tende a che nei due Stati i cittadini possano usufruire di una sicurezza sociale per quanto è possibile comparabile.

L'articolo 1 della Convenzione elenca gli Istituti legislativi nei quali si applica la Convenzione stessa e sono per l'Italia: l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; l'assicurazione obbligatoria contro le malattie; l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto concerne le prestazioni assicurative; gli assegni familiari; l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, comprese le disposizioni sui sussidi straordinari di disoccupazione; i regimi facoltativi delle assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia e contro la tubercolosi; i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie, in quanto concernano i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti;

per la Svezia: le pensioni del popolo (pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti); le prestazioni alle vedove ed ai vedovi con figli a carico; l'assicurazione generale di malattia; le prestazioni di maternità, l'assistenza alla maternità; gli assegni generali per i figli; gli assegni speciali ai figli di vedove, di invalidi e di altri; l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; le prestazioni delle casse di disoccupazione riconosciute; le misure assistenziali prese dallo Stato e quelle alle quali lo Stato contribuisce in caso di disoccupazione.

A conclusione dell'articolo 1 si prevede che l'Accordo troverà applicazione anche negli Atti successivi che modifichino o completino le istituzioni sopra elencate.

È da osservare che la materia in esame presentava particolari difficoltà a raggiungere traguardi uniformi per il fatto che il regime svedese è un regime di sicurezza sociale a differenza del nostro che ha un sistema assicurativo; il che implica una maggiore rigidezza da parte svedese per quanto attiene ai requisiti di nazionalità e di residenza. Tanto che la Svezia difficilmente riesce a concludere Convenzioni di questo genere con gli altri Paesi del mondo. L'Italia è la seconda Nazione che ha avuto questo successo.

Entrando nel merito della Convenzione si rileva che l'articolo 2 stabilisce in linea generale la uguaglianza di diritti e di obblighi dei cittadini dei due Paesi, rispetto alle legislazioni elencate nell'articolo 1. Ma negli articoli seguenti (specialmente 3 e 4) si prevedono le eccezioni necessarie per consentire il mantenimento delle assicurazioni sociali del Paese di origine in caso di rapporto di lavoro temporaneo nell'altro Paese.

Gli articoli da 5 a 10 regolano tutta la materia relativa alle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti; per essi la estensione del regime svedese ai cittadini italiani residenti in Svezia non totalizza i periodi ricreativi di lavoro, ma ne condiziona la applicabilità con criteri sufficientemente larghi.

Inoltre, tenuto conto che le pensioni svedesi non sono trasferibili all'estero, i cittadini italiani possono comunque ricevere dalla competente Amministrazione svedese il rimborso dei contributi da essi versati e trasferirli volontariamente alla Amministrazione italiana per beneficiare della relativa pensione, mediante totalizzazione con contributi assicurativi eventualmente versati all'Amministrazione stessa (articolo 8).

Da parte italiana l'unica deroga alla applicazione della relativa legislazione è quella relativa alla restituzione dei contributi ai cittadini svedesi che lascino il territorio italiano prima di aver maturato il diritto alla pensione (articolo 9). Inoltre, nel Protocollo finale il Governo svedese si impegna a far sì che i pensionati italiani possano beneficiare dei supplementi contributi per l'alloggio.

Gli articoli 11 e 12 trattano della assicurazione malattia, tubercolosi e maternità.

La totalizzazione dei periodi assicurativi è stata regolata soltanto agli effetti della legislazione italiana in quanto nella legislazione svedese non è prescritto nessun periodo di attesa per beneficiare delle prestazioni. Dal beneficio stesso sono stati però esclusi gli eventi già in corso alla data del trasferimento in Italia; che non siano assistibili in base alla sola legislazione italiana, come precisa il punto 4 del Protocollo finale.

Per la concessione delle prestazioni a beneficiari che si trasferiscano (assicurati) o risiedano (familiari) all'estero, si applicheranno le disposizioni concernenti i nazionali in quanto il carattere rigidamente territoriale della legislazione svedese non consente, per ora, un trattamento più favorevole.

L'articolo 13 riguarda gli assegni familiari ai figli e gli assegni speciali per i figli di

vedove e invalidi. Tali assegni sono stati estesi ai cittadini italiani residenti in Svezia.

Gli articoli 14 e 15 riguardano gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per i quali sono state abolite tutte le limitazioni concernenti la nazionalità e la residenza (articolo 14). Nell'articolo 15 sono precisati i diritti e gli obblighi nei casi di successivi eventi o di successive lavorazioni. Il paragrafo 3 dello stesso articolo 15, concernente la misura dei premi per le imprese straniere, è ovviamente pleonastico per l'Italia.

L'articolo 16 regola le prestazioni in caso di disoccupazione, per le quali è stato accolto il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi, con una provvisoria riserva rispetto alle casse di assicurazione svedesi dato il loro carattere fortemente autonomo. Con il paragrafo 3 i cittadini italiani sono stati ammessi altresì alle prestazioni assistenziali svedesi dopo un anno di occupazione.

La Convenzione è chiusa da una serie di disposizioni diverse (articoli 17-19) che regolano la applicazione della Convenzione stessa. Fra esse merita particolare rilievo quella relativa alla retroattività della Convenzione sugli eventi anteriori alla sua entrata in vigore, con esclusione degli infortuni sul lavoro in Svezia, in quanto per gli stranieri, in mancanza di Convenzione, la legislazione svedese stabilisce il regolamento in capitale che non è suscettibile di revisione (articolo 28).

Nel Protocollo finale oltre alle disposizioni sopra accennate riguardanti i supplementi di alloggio ed altri dettagli di applicazione, sono prospettate alcune situazioni particolari dirette a facilitare l'assistenza sanitaria e a regolare pertanto prestazioni in caso di malattia e di maternità.

La durata della Convenzione è fissata per un anno con impegno di tacita rinnovazione salvo denuncia notificata al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine nelle successive proroghe annuali.

Onorevoli colleghi ! Mi pare superfluo sottolineare l'importanza sociale che la Convenzione riveste in se stessa e per lo sviluppo sistematico della uniforme legislazione europea. Voglio solo accennare che l'altro Ramo del Parlamento ha già dato la propria approvazione e propongo quindi che anche la Camera voti in favore del disegno di legge oggi presentato.

MONTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia, conclusa a Roma il 25 maggio 1955 in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, con annesso Protocollo finale, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.